

Comune di Pescate

Provincia di Lecco

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 30.04.2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

OGGETTO : TASSA RIFIUTI ANNO 2026 - DEFINIZIONE DELLE SCADENZE E DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS TARI IN SEDE DI ACCONTO - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventisei addi trenta del mese di aprile alle ore 20:30

Con la modalità telematica della videoconferenza. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei termini e modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

L'Ing. DE CAPITANI DANTE – Sindaco – assume la presidenza da remoto.

Partecipa da remoto il Segretario Comunale DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA con funzioni consultive, referenti, di assistenza il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
1	DE CAPITANI DANTE	SINDACO	Si da remoto
2	NARDO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si da remoto
3	LOMBARDI MIRIAM	VICE SINDACO	Si da remoto
4	TAGLIAFERRI ENZO	CONSIGLIERE	Si da remoto
5	SPADAROTTO IVAN	CONSIGLIERE	No
6	VALSECCHI ELIO	CONSIGLIERE	Si da remoto
7	ALDEGHI CARLO	CONSIGLIERE	No
8	BORGHETTI FAUSTO	CONSIGLIERE	Si da remoto
9	TORCHIO MARTINA	CONSIGLIERE	Si da remoto
10	MEGNA CINZIA	CONSIGLIERE	Si da remoto
11	LIBRIZZI VITTORIO	CONSIGLIERE	Si da remoto

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI ANNO 2026 – DEFINIZIONE DELLE SCADENZE E DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS TARI IN SEDE DI ACCONTO – APPROVAZIONE.

IL SINDACO PRESIDENTE

Il Sindaco evidenzia che la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio Comunale riguarda la definizione delle scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2026, nonché le modalità operative necessarie per consentire il riconoscimento del Bonus TARI agli aventi diritto, in conformità alla disciplina nazionale e regolatoria intervenuta in materia.

Il Sindaco invita quindi la dipendente addetta all'Ufficio Tributi, Maria Grazia Crippa, a illustrare il contenuto tecnico della proposta deliberativa.

Interviene la dipendente Maria Grazia Crippa, addetta all'Ufficio Tributi, la quale espone al Consiglio Comunale i principali contenuti della proposta.

La dipendente precisa, anzitutto, che la deliberazione non ha ad oggetto l'approvazione delle tariffe TARI 2026, che saranno determinate successivamente, una volta disponibile il nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per il periodo 2026/2029, redatto sulla base dei dati che dovranno essere forniti dal gestore SILEA S.p.A.

Spiega che, allo stato, non essendo ancora disponibile il nuovo PEF, non è possibile procedere alla determinazione definitiva delle tariffe TARI 2026; tuttavia, si rende necessario stabilire fin da ora le scadenze di versamento della tassa, al fine di consentire l'emissione tempestiva degli avvisi di pagamento e, soprattutto, di garantire l'applicazione del nuovo Bonus sociale rifiuti nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dalle deliberazioni ARERA.

La dipendente illustra che, in base alla disciplina vigente, il Comune può prevedere il pagamento della TARI in almeno due rate e che, per l'anno 2026, si propone di articolare il pagamento in una rata di acconto e una rata di saldo.

In particolare, viene chiarito che:

- la rata di acconto avrà scadenza 1° giugno 2026;
- la rata di acconto sarà calcolata applicando il 50% delle tariffe TARI approvate per l'anno 2025;
- qualora l'importo complessivamente dovuto per l'acconto sia pari o inferiore a euro 20,00, non verrà emesso l'acconto e l'importo sarà richiesto direttamente con la rata di saldo;
- la rata di saldo avrà scadenza 16 dicembre 2026;
- il saldo sarà calcolato applicando le tariffe TARI che verranno approvate per l'anno 2026, con conguaglio rispetto a quanto già richiesto in acconto;
- qualora le scadenze coincidano con il sabato o con un giorno festivo, il termine di pagamento sarà automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

La dipendente precisa che la scelta di emettere un acconto entro il mese di giugno è collegata anche alla necessità di applicare il Bonus TARI, introdotto a favore delle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate.

Spiega che il Bonus sociale rifiuti è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di ISEE in corso di validità, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, e comporta una riduzione della TARI pari al 25%. In particolare, il beneficio riguarda i nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 9.530,00, limite elevato a euro 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

La dipendente illustra quindi il procedimento operativo previsto per il riconoscimento del bonus, evidenziando che i dati dei potenziali beneficiari vengono trasmessi tramite il sistema SGATE e che il Comune deve procedere alle necessarie verifiche all'interno della propria banca dati TARI. In particolare, occorre verificare la corrispondenza tra i codici fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo familiare agevolabile e l'intestatario dell'utenza TARI domestica, nonché accertare che l'utenza sia effettivamente riferita ad uso domestico.

Viene inoltre precisato che, sulla base delle indicazioni ARERA, il Comune deve quantificare l'agevolazione spettante e riconoscerla entro il 30 giugno nella prima rata utile. Per questa ragione la proposta prevede che l'acconto TARI 2026 sia emesso con scadenza al 1° giugno 2026, così da consentire all'Ente di adempiere correttamente agli obblighi previsti in materia di Bonus TARI.

La dipendente evidenzia, inoltre, che negli avvisi di pagamento a saldo saranno inserite le componenti perequative previste dalla regolazione ARERA.

Conclude evidenziando che la proposta di deliberazione è finalizzata a garantire, da un lato, la corretta gestione del tributo e la regolarità dei flussi di entrata dell'Ente e, dall'altro, il tempestivo riconoscimento delle agevolazioni previste in favore dei contribuenti aventi diritto al Bonus TARI.

Terminata l'illustrazione tecnica, il Sindaco ringrazia la dipendente Maria Grazia Crippa per l'esposizione resa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

PREMESSO che:

- l'Art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

- l'Art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;
- la Legge n. 147/2013 e s.m.i., istitutiva della TARI – Art. 1, comma 688, dispone: *“Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (...)”*;
- l'Art. 39, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI) prevede che: *“Le scadenze di pagamento TARI vengono stabilite annualmente con l'approvazione delle relative tariffe prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione”*;
- il comma 15-ter dell'Art. 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'Art. 15-bis, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 *“(...) i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. (...)”*;

CONSIDERATO che:

- l'Art. 57-bis, comma 2, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto il bonus sociale per i rifiuti a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, demandando ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i relativi principi e criteri attuativi;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2025, n. 24, ha stabilito che:
 - ✓ dal 1° gennaio 2025 viene introdotto il bonus sociale per i rifiuti;
 - ✓ tale bonus viene riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di ISEE in corso di validità che soddisfino i seguenti requisiti: nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro, con limite elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
 - ✓ a tali nuclei viene riconosciuta una riduzione del 25% della TARI;
 - ✓ ARERA istituisce una apposita componente perequativa aggiuntiva alla TARI da applicarsi a tutte le utenze e destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti;

- con Deliberazione del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF, l’Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) ha fissato nella misura di 6 euro per utenza la predetta componente perequativa;
- con Deliberazione del 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/RIF, l’Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) ha definito le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti, stabilendo, in particolare, per quanto di interesse per il presente atto, che:
 - ✓ SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche, gestito da ANCI) trasmette ai Comuni entro il 1° marzo di ciascun anno i dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili;
 - ✓ i Comuni, ricevuti i predetti dati, devono individuare le utenze agevolabili all’interno della propria banca dati, verificando, in particolare, che il codice fiscale ed il nominativo dell’intestatario dell’utenza siano coincidenti con almeno uno dei codici fiscali dei componenti maggiorenni appartenenti al nucleo familiare agevolabile e che l’utenza agevolabile sia ad uso domestico. I Comuni devono, altresì, effettuare opportune verifiche in presenza di più unità immobiliari intestate allo stesso soggetto e i casi in cui al potenziale beneficiario del bonus non sia associata un’utenza TARI ad uso domestico;
 - ✓ i Comuni devono quantificare l’agevolazione spettante e **riconoscerla entro il 30 giugno** di ciascun anno nella prima rata utile;

PRESO ATTO che, al fine di ottemperare alle disposizioni dettate dalle nuove norme e dalle Deliberazioni di ARERA sopra richiamate, si rende necessario emettere una rata di acconto della TARI 2026 entro il 30 giugno 2026, considerando, in particolare, che i dati utili per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti pervengono al Comune non prima del 1° marzo e che a tale fornitura devono seguire tutte le verifiche elencate in precedenza;

RITENUTO di individuare, tenuto conto delle predette nuove disposizioni, le seguenti scadenze di versamento della TARI per l’anno 2026, al fine di garantire l’erogazione del bonus TARI entro i termini previsti da ARERA e, al contempo, garantire all’Ente un flusso costante di entrata nell’arco dell’esercizio finanziario:

- numero rate: l’importo viene riscosso in due rate, di cui la prima in acconto e la seconda a saldo;
- importo rate: l’acconto è calcolato applicando il 50% delle tariffe approvate per l’anno 2025. Il saldo è calcolato applicando le tariffe che verranno approvate per l’anno 2026 ed effettuando il conguaglio con quanto conteggiato con la rata di acconto;
- scadenza acconto: 1° giugno 2026. Qualora l’importo complessivamente dovuto per l’acconto sia pari o inferiore a 20 euro, verrà emessa solo la rata di saldo;
- scadenza saldo: 16 dicembre 2026;
- qualora ciascuno dei suddetti termini, sia di acconto, sia di saldo, coincida con il sabato o con un giorno festivo, la scadenza si intende automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo;

In merito alle modalità di versamento, si conferma il pagamento nella fase bonaria della Tassa sui Rifiuti (TARI) con il sistema PagoPA, istituito con Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), che consente di:

- per il cittadino: utilizzare una piattaforma nazionale che permetta di scegliere, secondo le proprie abitudini e preferenze, come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione ed altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino;
- per il Comune: utilizzare un sistema per la gestione degli incassi centralizzato e immediato nella riconciliazione delle posizioni debitorie, ma soprattutto efficace per ricevere qualsiasi tipo di pagamento;
- rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO che negli avvisi di pagamento a saldo del 2026 saranno inserite le seguenti componenti perequative:

- UR1,a (per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza) e UR2,a (per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza), istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 con Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023;
- UR3,a (per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza), prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal DPCM n. 24 del 24 gennaio 2025 (in attuazione dell'Art. 57-bis, comma 2, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157) e istituita da ARERA con Deliberazione n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025;

PRESO ATTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale TEFA, di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, applicato nella misura percentuale determinata dalla relativa Deliberazione Provinciale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'Art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti fondamentali riguardanti la TARI coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di Previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data

successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

PRESO ATTO che il termine del 30 aprile di cui al citato Art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge n. 228/2021 è stato modificato dall'Art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), disponendo, di conseguenza, che a partire dal 1° gennaio 2026 il termine per approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI è fissato al **31 luglio** di ciascun anno;

DATO ATTO che per determinare le tariffe TARI per l'anno 2026 è necessario approvare il nuovo PEF del servizio rifiuti per il quadriennio 2026/2029, redatto integrando con i dati comunali il PEF rilasciato da SILEA SPA;

RILEVATO che SILEA SPA non ha ancora messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale il nuovo PEF e che, quindi, non è ancora possibile provvedere alla determinazione delle tariffe 2026 per le quali è, comunque, possibile effettuare la loro approvazione entro il 31 luglio 2026;

CONSIDERATO che si rende, invece, necessario definire le scadenze della TARI 2026 prevedendo un acconto con scadenza antecedente al 30 giugno 2026, al fine di adempiere all'erogazione del BONUS TARI così come previsto dalla normativa ARERA;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria;

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 9
Votanti:	n. 9
Voti favorevoli:	n. 9
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ai fini dell'immediata eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 9
Votanti:	n. 9
Voti favorevoli:	n. 9
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

DELIBERA

1. **DI STABILIRE** quali scadenze per il pagamento della TARI 2026 quanto segue:

- numero rate: l'importo viene riscosso in due rate, di cui la prima in acconto e la seconda a saldo;
- importo rate: l'acconto è calcolato applicando il 50% delle tariffe approvate per l'anno 2025. Il saldo è calcolato applicando le tariffe che verranno approvate per l'anno 2026 ed effettuando il conguaglio con quanto conteggiato con la rata di acconto;
- scadenza acconto: 1° giugno 2026. Qualora l'importo complessivamente dovuto per l'acconto sia pari o inferiore a 20 euro, verrà emessa solo la rata di saldo;
- scadenza saldo: 16 dicembre 2026;
- qualora ciascuno dei suddetti termini, sia di acconto, sia di saldo, coincida con il sabato o con un giorno festivo, la scadenza si intende automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

2. **DI DARE ATTO** che negli avvisi di pagamento a saldo del 2026 saranno inserite le seguenti componenti perequative:

- UR1,a (per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza) e UR2,a (per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza), istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 con Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023;
- UR3,a (per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza), prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal DPCM n. 24 del 24 gennaio 2025 (in attuazione dell'Art. 57-bis, comma 2, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157) e istituita da ARERA con Deliberazione n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025.

3. **DI DARE ATTO** che sull'importo della Tassa Rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'Art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'aliquota deliberata dalla Provincia.

4. **DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge n. 58/2019.

5. **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la Rag. Luisella Riva, Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria.
6. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo Pretorio *on-line*, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
7. **DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione viene pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti", in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza amministrativa.
8. **DI DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza derivante dalla necessità di emissione tempestiva degli avvisi di pagamento precompilati dell'acconto TARI 2026.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riva Rag. Luisella

Pescate, 24 Aprile 2026

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riva Rag. Luisella

Pescate, 24 Aprile 2026

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DE CAPITANI DANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data 30.04.2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), il giorno _____, come da attestazione del Messo Comunale, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
BERNINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'Art. 134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

=====